

Angela Maria Punzi Nicolò

“GRAZIAN, CHE L’UNO E L’ALTRO FORO AIUTÒ...”. IL GRAZIANO DI DANTE*

Appare ancora oggi convincente e condivisibile l’osservazione, avanzata da Francesco Ruffini nel lontano 1936 e ripresa da Pio Fedele nel suo studio del 1965¹, che «qualche giovamento si potrebbe ricavare per lo studio delle opere di Dante da una conoscenza un po’ più profonda anche del diritto canonico»².

Se questo rilievo è vero per tutta la *Commedia*, particolarmente calzante esso risulta per la terza cantica; si pensi ad esempio alla problematica della violenza nell’inadempimento dei voti religiosi e a quella ad essa collegata della commutabilità dei voti stessi.

Ma certo l’evocazione di Graziano, fondatore della scienza canonistica, collocato nel cielo del Sole tra i grandi sapienti e i «dottor magni», in una luminosa ghirlanda di spiriti, terzo dopo l’Aquinata e Alberto Magno, ha suscitato una serie di problemi. Ciò non tanto fra i primi commentatori, ma più tardi, quando si è attenuata la familiarità col mondo teologico e ideale di Dante ed è subentrata, nella venerazione per il ‘Sommo Vate’, una lettura in certo modo ideologica e politica, quando insomma il poeta fu visto come il «Ghibellin fuggiasco», secondo la poetica definizione di Foscolo.

Definizione peraltro impropria per l’Alighieri, che fu, sia pure in modo dialettico, assolutamente Guelfo e non fuggiasco, ma esiliato, ingiustamente cacciato dalla sua patria, cui sempre desiderò di tornare.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, Perugia, 1965, p. 31 ss.

² F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, in *Scritti giuridici minori*, vol. II, scelti e ordinati da M. FALCO, A.C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano, 1936, p. 439.

Effettivamente, cosa può avere a che fare con questi teologi e pii sapienti, un Dante fantasticato come ghibellino e anti-papale, in chiave addirittura mazziniana³?

La risposta, a mio parere, è nella *Commedia* stessa, in questo straordinario affresco, questo libro sconfinato che può, sì, essere letto in molte prospettive ma di cui non è culturalmente lecito escluderne alcuna. Cercherò quindi di tornare su alcuni interrogativi che pone la figura di Graziano, come ci appare nel canto X del Paradiso, dove l'autore del *Decretum* viene non solo presentato col suo nome, ma – come avviene per i beati componenti della bella ghirlanda – anche connotato da una breve descrizione dei meriti spirituali per cui l'Onnipotente l'ha collocato nel cielo del Sole.

Quest'altro fiammeggiar esce dal riso,
di Grazian, che l'uno e l'altro foro
aiutò sì che piace in Paradiso (vv. 103-105)

A differenza di ciò che avviene per le altre espressioni, usate per caratterizzare la figura e l'opera dei personaggi presentati nel canto, Graziano viene indicato con una definizione che può sembrare dubbia, e che, quanto meno, è stata fonte di dubbi interpretativi.

Che cosa può significare infatti, sintetizzare l'opera di Graziano come un aiuto 'all'uno e l'altro foro'? Di quale foro e di che aiuto si tratta?

I commentatori più antichi non avevano dubbi: il riferimento è *ad utrumque forum canonicum et civilem* e l'aiuto ad essi dato da Graziano consiste nell'aver dimostrato, nella sua *Concordia discordantium canonum*, la possibile coesistenza dei due ordinamenti⁴.

³ Per un quadro sulla questione, cfr. A. BOCCHI, *L'amor patrio di Dante tra Mazzini e Tommaseo*, in *Nuova Rivista di Letteratura italiana*, 12, 2010, 1-2, pp. 387-400 e F. CONTI, *Il sommo italiano. Dante e l'identità della nazione*, Roma, 2021.

⁴ Si veda ad esempio quanto scrive Pietro Alighieri nel commentare il passaggio.

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, “Graziān, che l’uno e l’altro foro aiutò...”. Il Graziano di Dante

Il saggio si sofferma sulla celebre terzina del canto X del *Paradiso* nella quale si elogia Graziano, l’autore del *Decretum*, «che l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso» (vv. 104-105). Si illustrano le varie tesi dottrinali prospettate nel corso del tempo e si argomenta una lettura interpretativa coerente alla specificità del diritto canonico.

Parole chiave: Dante, Graziano, foro interno, foro esterno, diritto canonico, *utrumque forum*.

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, “Graziān, che l’uno e l’altro foro aiutò...”. Dante’s Gratian

The essay dwells on the famous tercet from canto X of the *Paradise*, in which Dante praises the author of the *Decretum*, Gratian («che l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso»: vv. 104-105). The various doctrinal theses that were proposed in the course of time are presented and an interpretative reading that is consistent with the specificity of Canon law is argued.

Key words: Dante, Gratian, internal forum, Canon law, *utrumque forum*.

Laura Palazzani

LA CONDIZIONE ANZIANA E LA QUESTIONE DELLA SELEZIONE PER L'ACCESSO ALLE CURE NELL'AMBITO DELLA PANDEMIA COVID-19: ASPETTI BIOETICI E BIOGIURIDICI*

SOMMARIO: 1. Età anagrafica come criterio di selezione per l'accesso alle cure: l'esclusione a priori degli anziani. – 2. La dignità umana come principio bioetico fondamentale inclusivo a prescindere dall'età. – 3. Quale tutela biogiuridica per le persone anziane e la loro salute?

1. *Età anagrafica come criterio di selezione per l'accesso alle cure: l'esclusione a priori degli anziani*

Nell'ambito della pandemia Covid-19, nella fase acuta della iniziale manifestazione, da un lato la crescita rapida ed esponenziale dell'infezione (l'alta percentuale di pazienti che necessitavano di ricoveri, l'accesso e permanenza anche prolungata nei reparti di terapie intensive con uso di ventilazione assistita), dall'altro il limite delle risorse disponibili (numero di posti letto e ventilatori, trattamenti sperimentali, personale medico ed infermieristico), hanno fatto emergere la drammatica necessità di scelte di selezione dei pazienti per l'accesso alle cure.

Una scelta, quella selettiva per le cure, che nessuno vorrebbe mai fare: si sono fatti tutti gli sforzi possibili per ampliare le risorse distribuibili per evitare di trovarsi di fronte alla tragica decisione di chi curare e non curare, di chi vive e di chi muore. Ma se e quando ci si trova di fronte alla scelta di chi includere e di chi escludere dal ricovero, dall'accesso alla terapia intensiva o alla ventilazione (nell'ambito della pandemia, come di al-

* Contributo sottoposto a valutazione.

tre eccezionali circostanze quali la medicina delle catastrofi o la medicina della guerra), su che basi si sceglie? Molte e differenti le visioni bioetiche che si sono confrontate per una risposta alla domanda. Una risposta che si ritrova nella discussione teorica pluralista in bioetica (il tema della macro – e micro-distribuzione delle risorse sanitarie scarse), e che si è improvvisamente trovata al centro delle questioni urgenti concretamente emerse nella pandemia Covid-19.

Una pandemia che fa emergere in modo evidente la ‘fragilità’ delle persone anziane, che hanno rivelato la debolezza della loro condizione: gli anziani sono stati coloro che si sono maggiormente ammalati, in modo particolarmente grave anche per le patologie pregresse, e dunque necessitavano di maggiore cura e assistenza, ma non sempre hanno visto riconosciuta la loro dignità e i loro diritti all’accesso alle cure. Spesso sono stati considerati gli ‘ultimi’ nell’ordine delle gerarchie di accesso (in ordine di tempo e di importanza): con la conseguenza di essere esclusi dalle cure, essendo le risorse disponibili per pochi e non per tutti.

La linea del libertarismo individualistico¹, privilegiando l’astensione dello Stato minimo da ogni intervento che interferisca con la libertà soggettiva nel libero mercato sanitario², non riconosce alcuna responsabilità sociale di riparare disuguaglianze derivanti dalla ‘lotteria naturale’ e dalla ‘lotteria sociale’ ritenute semmai eventi ‘sfortunati’, ma non iniqui o ingiusti. Semmai rimane possibile avere un atteggiamento filantropico, meramente volontario, verso chi è più bisognoso: ma resta fermo il principio di autonomia, per il quale il bisogno degli altri non deve vincolare o condizionare la libertà individuale.

In questa visione, a livello micro-allocativo, nelle scelte di selezione dei pazienti per l’accesso alle cure si tende a preferire il giovane rispetto all’anziano, il ricco rispetto al povero,

¹ M. CHARLESWORTH, *L’etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberale*, Roma, 1996, p. 92; H.T. ENGELHARDT jr., *Manuale di bioetica*, Milano, 1999, p. 391 ss.

² È la teoria che si ispira al pensiero di R. NOZICK, *Anarchia, Stato e utopia. I fondamenti dello Stato minimo*, Firenze, 2000.

LAURA PALAZZANI, La condizione anziana e la questione della selezione per l'accesso alle cure nell'ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici e biogiuridici

Nell'ambito della pandemia Covid-19, nella fase acuta della iniziale manifestazione ma anche nelle successive ondate, è emerso il problema bioetico della drammatica necessità di scelte di selezione dei pazienti per l'accesso alle cure. Durante la pandemia le persone anziane si sono rivelate particolarmente vulnerabili con la conseguenza di essere esclusi, in alcune circostanze, dalle cure. L'articolo discute in modo critico i criteri etici proposti dalla teoria libertaria e utilitarista, evidenziando le implicazioni discriminatorie rispetto alle persone anziane. La visione personalista è presentata e argomentata come la visione compatibile con i diritti umani e il principio etico-giuridico di uguaglianza, fondamento della giustizia. Sono analizzati, oltre alla letteratura sull'argomento, anche documenti di società scientifiche di intensivisti e pareri di comitati nazionali, regionali ed internazionali di bioetica per evidenziare in particolare le ricadute sulle persone anziane e sul loro diritto ad essere curati ed assistiti nell'ambito della pandemia Covid-19.

Parole chiave: pandemia, distribuzione di risorse scarse, *quality adjusted life years*, giustizia, anziano.

LAURA PALAZZANI, The elderly and the question of selection for access to treatment in the context of the Covid-19 pandemic: bioethical and bio-legal aspects

In the acute phase of the first viral wave of the Covid-19 pandemic but also in subsequent waves, bioethical problems emerged from the dramatic necessity to make choices in patient selection for access to treatment. During the pandemic, older people have proven to be particularly vulnerable and as a result, in some circumstances, were excluded from treatment. The article critically discusses the ethical criteria proposed by libertarian and utilitarian theory, highlighting their discriminatory implications for older people. The personalistic vision is presented and argued as the vision compatible with human rights and the ethical-juridical principle of equality, the foundation of justice. In addition to the literature on the subject, documents also from Scientific Societies of Intensivists and opinions of national, regional and international bioethics Committees are analyzed to highlight in particular the impact on elderly people and their right to treatment and care in the context of the Covid-19 pandemic.

Key words: pandemic, distribution of scarce resources, *quality adjusted life years*, justice, elderly.

Paolo Gherri

IL CONCETTO DI DIRITTO CANONICO NEI DOCUMENTI PONTIFICI DI PROMULGAZIONE LEGISLATIVA GENERALE*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il Magistero delle promulgazioni legislative generali. – 1.1. Le coordinate del tema. – 1.2. Per un approccio ‘teologico’. – 2. Il Magistero romano sul Diritto canonico - *Ius vetus*. – 2.1. Il *Corpus Iuris Canonici* (secoli XIII-XVI). – 2.2. Il *Liber Extra*. – 2.3. Il *Liber Sextus*. – 2.4. Le *Clementinae*. – 2.5. Il punto di arrivo. – 3. Il Magistero pontificio sul Diritto canonico - *Ius novum*. – 3.1. I Codici di Diritto canonico (XX secolo). – 3.2. Il *Codex Iuris Canonici* del 1917. – 3.3. Il *Codex Iuris Canonici* del 1983. – 3.3.1. Motivazioni, finalità ed elaborazione. – 3.3.2. Promulgazione ed elementi dottrinali. – 3.4. Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990. – 4. Considerazioni conclusive.

Introduzione

Appartiene ormai all’esperienza comune dei canonisti contemporanei il fatto che le ‘Storie del Diritto canonico’ o le ‘Introduzioni al Diritto canonico’ del dopo-Concilio, ritenendo necessario giustificare dal punto di vista teorico il proprio ‘oggetto’¹, dedichino spesso ampio spazio ai c.d. fondamenti (teoretici) del Diritto canonico, con particolare attenzione a ‘trovarne’ e porne in luce quella *componente teologica*, che ancor oggi viene considerata da molti l’unica *legittimazione* possibile del *giuridico* nella Chiesa. Continua così, in modo quasi ostinato, lo sforzo di fornire alla condotta giuridica dei discepoli di Cristo una radice in qualche modo ‘teologica’ la quale tuttavia, non trovando di fatto alcun appiglio ‘necessario’ (dal punto di vista dogmatico/ontologico) in ambito patristico e magisteria-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Travisando completamente in tal modo il necessario approccio epistemologico.

le in genere (*v. infra*), finisce ben presto per trasformarsi nella ricerca di una qualche forma di *giustificazione biblica* del ‘giuridico’ ecclesiale. Ci si ritrova in tal modo immersi nei riferimenti – (solo) testuali – alla ‘Legge’² reperibili un po’ ovunque nella Sacra Scrittura³, trascurando che, invece, dal punto di vista teologico non sono le *parole* (= *dicta*) ad essere costitutive ma la *realtà* (= *res*) della quale si tratta⁴.

Nondimeno: in tale prospettiva andrebbe considerato che non è affatto possibile riscontrare alcuna continuità reale tra la c.d. Legge mosaica ed i Canoni ecclesiali; ciò non solo testualmente⁵, ma anche dal punto di vista sostanziale, data la *discontinuità strutturale* che si creò molto presto tra la Comunità giudaica e quella dei ‘nazareni’. Una discontinuità strutturale della quale è testimone – e fondamento – il c.d. Concilio di Gerusalemme che, ad ogni buon conto, interruppe in linea di principio ogni continuità con le pratiche mosaiche (cfr. *At 15*)⁶. Non si dimentichi neppure come ben presto il ‘centro’ del cristianesimo si ricollocò in Europa (= Roma), abbandonando

² Si veda, esemplarmente: L. GEROSA, *Teologia del Diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Lugano, 2005, pp. 42, 46-47 (riproposto pariter in: ID., *Introduzione al Diritto canonico. I. Teologia del Diritto ecclesiale*, Città del Vaticano, 2012, p. 37).

³ In merito, ed in linea di principio, si consideri quanto espresso nel volume: A. PITTA, *Paolo, la Scrittura e la Legge. Antiche e nuove prospettive*, Bologna, 2009.

⁴ Va infatti applicata con rigore la distinzione tra *res*, *dictum*, *intentum*: ciò di cui in effetti si parla, ciò che realmente è detto/scritto, ciò che si vuol effettivamente dire/comunicare (cfr. G. LORIZIO, E. HERMS, *Introduzione, in Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede. Studi teologici sulla dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana*, a cura di E. HERMS, L. ZAK, Città del Vaticano, 2011, p. 10).

⁵ Sebbene l’esperienza storica in merito dimostri come, in realtà, molto (*rectius*: troppo) fu fatto in particolarissime circostanze storiche, rimanendone testimonianze di grande impatto disciplinare com’è, emblematicamente, la c.d. *Collectio Hibernensis* (cfr. B.E. FERME, *Introduzione alla Storia del Diritto canonico. I. Il Diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Roma, 1998, pp. 104-105). Sul tema, seppure sommariamente, si veda: C.G. MOR, *La Bibbia e il Diritto canonico*, in FONDAZIONE CISAM, *La Bibbia nell’Alto Medioevo*, Spoleto (Perugia), 1963, pp. 164-179; P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico. Lezioni introduttive*, Città del Vaticano, 2020, pp. 24-26.

⁶ Cfr. P. GHERRI, *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III (2017), n. 5, p. 85.

PAOLO GHERRI, Il concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale

In tema di ‘fondamenti’ del Diritto canonico si è spesso fatto riferimento ad istanze di preteso stampo teologico, trascurando del tutto quello che – invece – il Legislatore ecclesiale aveva affermato (ed eventualmente disposto) in occasione delle Promulgazioni di natura generale del Diritto canonico stesso: dal *Liber Extra* al *CCEO*.

Lo studio ripercorre i testi delle Costituzioni apostoliche di promulgazione, dalla *Rex Pacificus* del 1234 alla *Sacri Canones* del 1990, evidenziando ‘che cosa sia’ secondo il Legislatore stesso, il Diritto canonico, prima ed oltre ogni narrativa dottrinale.

Parole chiave: fondamenti del Diritto canonico, Codici di Diritto canonico, *Corpus Iuris canonici*, promulgazione.

PAOLO GHERRI, The concept of Canon Law in the pontifical documents of general legislative promulgation

Often, about the ‘foundations’ of Canon Law, statements of an alleged theological nature are referenced, completely ignoring what the ecclesial Legislator affirmed (and possibly adjudicated) during the general Promulgations of Canon Law itself: from *Liber Extra* to *CCEO*.

This essay traces the texts of the Apostolic Constitutions that promulgated canonical norms, from the 1234 *Rex Pacificus* to the 1990 *Sacri Canones*, highlighting ‘what Canon Law is’, according to the Legislator himself, before and beyond any doctrinal teaching.

Key words: foundations of Canon Law, Codes of Canon Law, *Corpus Iuris canonici*, promulgation.

Francesca Pulitanò

BREVI NOTE IN TEMA DI ATTIVITÀ SPORTIVA, RESPONSABILITÀ *EX LEGE* *AQUILIA* E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE*

SOMMARIO: 1. Nuovi presupposti per una ‘vecchia’ indagine. – 2. Il fallo involontario in un testo di Alfeno Varo. – 3. Un lancio insidioso. – 4. I colpi ‘autorizzati’. – 5. Conclusioni.

1. *Nuovi presupposti per una ‘vecchia’ indagine*

Tre testi appartenenti al titolo del Digesto dedicato alla *lex Aquilia* rappresentano dei ‘classici’ per lo studio del non piccolo apporto della giurisprudenza romana alla disamina della casistica in senso lato sportiva¹. Si vuole qui proporre una

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sul tema, a titolo esemplificativo, M. KASER, *Das römische Privatrecht*, P², München, 1971, p. 504 ss.; M. TALAMANCA, *Colpa civile (diritto romano e intermedio)*, in *ED*, 7, Milano, 1960, p. 517 ss.; C.A. CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano*, Milano, 1969; S. SCHIPANI, *Responsabilità ‘ex lege Aquilia’: criteri di imputazione e problema della culpa*, Torino, 1969; S. SCHIPANI, *Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 2009; G. MUCIACCIA, *Sull’uso del termine ‘casus’ nel diritto penale romano*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1980, p. 333 ss., in particolare p. 339 ss.; A. LOVATO, *Su ‘imprudentia’ e ‘impetus’ nel diritto criminale romano*, in *Studi in onore di A. Metro*, 3, Milano, 2010, p. 509 ss., in particolare p. 517 ss.; M.F. CURSI, *Iniuria cum damno*, Milano, 2002; M.F. CURSI, *Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato*, Napoli, 2010, 4. G. VALDITARA, *Superamento della aestimatio rei nella valutazione del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini*, Milano, 1992; P. ZILLOTTO, *L’imputazione del danno aquiliano tra iniuria e damnum corpore datum*, Padova, 2000; A. CORBINO, *Il dettato aquiliano. Tecniche legislative e pensiero giuridico nella media repubblica*, in *Studi in onore di L. Labruna*, 2, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2007, p. 1127 ss.; C.A. CANNATA, *Il danno risarcibile nel diritto romano*, in *Il danno risarcibile. Congresso Internazionale Aristec (Baia delle Zagare, 14-16 giugno 2007)*, a cura di L. VACCA, Napoli, 2011, p. 9 ss.; per una rassegna

lettura di essi che tenga conto del peculiare criterio del valore dello sport, ove quest'ultimo non è da intendersi nella prospettiva dell'attività fisica come elemento di completamento della persona (aspetto proprio, per la verità, più del mondo greco che di quello romano²), ma in quella, più tecnica, della *ratio* individuata dai giuristi per giustificare, nei casi proposti, l'applicabilità o l'inapplicabilità della tutela aquiliana. Quasi inutile ricordare che il ricorso alla *lex Aquilia* è giustificato dal fatto che nei testi di riferimento si fa per lo più questione di incidenti sportivi occorsi a schiavi, come tali valutabili sul piano del danneggiamento patrimoniale.

Si tratta di fonti già esaminate dalla dottrina sotto diversi profili. In queste note ci si limiterà perciò ai soli richiami, anche bibliografici, rilevanti rispetto all'intento, qui perseguito, di inquadrare il ruolo di queste fattispecie in una cornice specifica: quella dell'appartenenza al complesso di testimonianze da cui si coglie in trasparenza l'esistenza di una radicata consapevolezza della specificità dell'attività sportiva; specificità

più ampia, anche indietro nel tempo, si rinvia a S. GALEOTTI, *Ricerche sulla nozione di damnum*. I. *Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione*, Napoli, 2015, p. 5, nt. 7 e II. *I criteri d'imputazione del danno tra lex e interpretatio prudentium*, Napoli, 2016, p. 2, nt. 3 e p. 3, nt. 6. Da ultimo, cfr. A.R. RIZZA, *La lex Aquilia. Profili evolutivi della responsabilità extracontrattuale nel diritto romano*, Roma, 2018. Per una ricognizione specifica di casi e problemi sul versante dell'attività sportiva nel mondo romano, rimane ancora molto interessante l'articolo di A. WACKE, *Incidenti nello sport e nel gioco in diritto romano e moderno*, in *Index*, 19 (1991), p. 359 ss. Si veda anche E. FRANCIOSI, *Qui agitandi munus exercent. Brevi note in margine a C.Th. 15.7.7*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 2, Milano, 2009, p. 107 ss.; E. FRANCIOSI, *Athletae, agitatores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012; L. MASTRANGELO, *Politiche del consenso e identità agonistiche in Grecia e a Roma*, Napoli, 2009; M. DE BERNARDI, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, on line in Rivista di diritto romano*, 11 (2011); recentemente, S. LONGO, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur: le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino, 2019. Come detto in apertura, i testi che saranno esaminati in queste pagine sono stati affrontati dalla dottrina in relazione alla questione della responsabilità aquiliana, più che in diretta connessione con la natura dei casi trattati. Di volta in volta sarà perciò eventualmente richiamata la bibliografia rilevante.

² E. FRANCIOSI, *Athletae*, cit., p. 5 ss. Si veda anche, *ex multis*, E. CANTARELLA, E. MIRAGLIA, *L'importante è vincere*, Milano, 2016.

FRANCESCA PULITANÒ, Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità *ex lege Aquilia* e cause di giustificazione

Tre testi del titolo 9.2 del Digesto pongono il quesito dell'applicabilità della legge Aquilia in ipotesi di danno arrecato nel corso di attività ludico-agonistiche. Il presente contributo, pur senza trascurare il ruolo di queste fonti nel contesto dell'articolato dibattito sulla responsabilità aquiliana, intende analizzare i casi in esse descritti dal particolare angolo visuale della pratica sportiva organizzata, con specifico riguardo ai rischi intrinseci, alle regole specifiche di ciascuna disciplina e alle circostanze scriminanti.

Parole chiave: *Lex Aquilia*, colpa, attività sportive, cause di giustificazione.

FRANCESCA PULITANÒ, Remarks on sportive activities, Aquilian responsibility and justifying circumstances

Three texts of title 9.2 of the Digest pose the question of the applicability of the Aquilia law for the damage caused during sportive activities. This essay, without neglecting the role of these sources in the context of the debate on Aquilian responsibility, aims to analyze the cases described in them from the perspective of the organized sportive activity, with specific regard to the intrinsic risks, the specific rules of each discipline and the justifying circumstances.

Key words: *Lex Aquilia*, fault, sportive activities, justifying circumstances.

José Antonio González Romanillos

LA RELEVANCIA PENAL DEL *CONSILIUM**

El análisis jurídico del término *consilium* presenta grandes dificultades por su carácter polisémico, pues puede identificarse, entre otras cosas, con los motivos que tiene un sujeto para actuar, con un consejo, que puede tener o no consecuencias jurídicas, o con la elaboración de un plan, más complejo, que tiene relevancia penal si persigue un objetivo ilícito.

En efecto, *consilium* es usado en las fuentes como sinónimo de intención o propósito, y su estudio debe situarse en el terreno de los elementos subjetivos del delito. En este sentido, puede afirmarse que en el ámbito de la intención delictual es un vocablo asimilable a términos como *dolus*, *fraus*, *animus*, *mens*, *voluntas*, *sciens*, *prudens*, *adfectu*, *consulto* o *proposito*, y expresiones como *dolo malo*, *sciens dolo malo* o *sciens prudensque*¹.

Así, en el ámbito del derecho criminal encontramos diferentes ejemplos de este significado de *CONSILIUM*:

D. 48. 16. 1. 3. *Marcianus libro singulari ad senatus consultum Turpillianum. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat.*

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sobre esta cuestión, muy estudiada en la doctrina, *vid.*, entre otros, C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899, p. 107 ss.; F. CASAVOLA, s. v. *Dolo (Diritto romano)*, *NNDI*, 6, 1957, reimp., Torino, 1975, p. 147 ss.; J. GAUDEMET, *Le problème de la responsabilité pénale dans l'antiquité*, en *St. Betti*, 2, Milano, 1962, p. 493 ss.; F. CANCELLI, s. v. *Dolo (dir. rom.)*, *ED*, XIII, Milano, 1964, p. 70 ss.; A. LEBIGRE, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, Paris, 1967, p. 55 ss.; C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970, p. 63 ss.

En este texto, Marciano aclara, en el contexto de las acusaciones calumniosas, que el *senatus consultum Turpillianum* no se debe aplicar por defecto cuando el acusador no logra probar los actos ilícitos que imputa al reo, sino que lo fundamental es determinar la verdadera intención (*consilio*) del *accusator* en el juicio.

*Videte, iudices, quantae res his testimoniis sint confectae. Primum certe liberatur Milo non eo consilio profectus esse, ut insidiaretur in via Clodio: quippe, si ille obvius ei futurus omnino non erat*².

Cicerón, en este caso, y puesto que uno de los pilares centrales de su defensa era que Tito Anio Milón había provocado la muerte de Publio Clodio en un acto de legítima defensa, sostiene que el reo no había iniciado su viaje con el propósito (*consilium*) de preparar una emboscada al ex-tribuno de la plebe. De esta forma, el orador intenta demostrar que la muerte de Publio Clodio no había sido premeditada, o, lo que es lo mismo, que Milón no había actuado desde el principio con *animus occidendi*.

En este orden de cosas, es muy significativo que Modestino use el término *consilium* para referirse a la capacidad volitiva del sujeto, en relación a la determinación de su responsabilidad criminal. De esta manera, teniendo presente la no imputabilidad del *impubes* en el ámbito del homicidio, se determina la exclusión de la aplicación de la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* con base en su *innocentia consilii*.

D. 48. 8. 12. *Modestinus libro octavo regularum. Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat*³.

² Cic., *Mil.*, 18. 47.

³ Sobre esta cuestión, *vid.* C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale*, cit., p. 85 ss., que duda sobre la originalidad de la parte final de texto; W.V. HARRIS, *Mental Disorders in the Classical World*, Leiden, 2013, p. 448 ss.; A. LEBIGRE, *Quelques aspects*, cit., p. 40 ss.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS, La relevancia penal del *consilium*

En el presente trabajo se realiza un estudio de la relevancia penal del término *consilium*. En este sentido, puede afirmarse que el gran inconveniente del vocablo es su carácter polisémico, pues puede hacer alusión, entre otras cosas, a un mero consejo, sin consecuencias jurídicas, a una actividad instructiva que tiene como finalidad que un tercero cometa un delito o a la elaboración de un plan, más complejo, que tiene relevancia penal si persigue un objetivo ilícito.

Por otra parte, y a pesar de que *consilium* es el término de referencia en el ámbito que nos ocupa, las fuentes jurídicas manejan una terminología muy variada que puede provocar cierta confusión. De esta manera, también se ha analizado el léxico menos frecuente o menos específico que se usa en el ámbito legislativo, jurisprudencial y forense para hacer alusión a actividades de inducción criminal o a conductas cooperativas en general.

Palabras clave: *consilium*, derecho penal, responsabilidad criminal.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS, The criminal relevance of *consilium*

The present work carries out a study of the criminal relevance of the term *consilium*. It can be affirmed that the great disadvantage of the word *consilium* is its polysemic character, since it can refer, among other things, to a mere advice without legal consequences, to an instructive activity whose purpose is for a third person to commit a crime or the elaboration of a more complex plan that has criminal relevance if it pursues an illicit objective.

Despite the fact that *consilium* is the term of reference used in this study, legal sources often use different types of terminology that can cause confusion. In this study, also analysed was the less frequent or specific vocabulary that is used in the legislative, jurisprudential and forensic fields used for referring to criminal instigation activities or cooperative conduct in general.

Key words: *consilium*, criminal law, criminal liability.

Laura Maria Franciosi

IL TEMPO NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il tempo nel contratto: l'Art. 39(1) CISG. – 3. Il tempo nel giudizio: la ICC 'expedited procedure'. – 4. Il tempo e gli effetti della pandemia da Covid-19.

1. *Introduzione*

Da sempre, nel diritto, il tempo è stato inteso come fattore di governo e di certezza delle relazioni giuridiche. Nel diritto sostanziale si pensi, ad esempio, all'acquisto per usucapione di un diritto reale (art. 1158 ss. c.c.), alla presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 c.c. e anche art. 234 c.c.); alla denuncia dei vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) o dell'opera oggetto di appalto (art. 1667 c.c.) e, più in generale, alla prescrizione (art. 2934 ss. c.c.) e alla decadenza (art. 2964 ss c.c.). Nel processo, che è un fenomeno giuridico dinamico in quanto si svolge nel tempo, l'elemento temporale assume un aspetto particolarmente rilevante nella disciplina dei singoli atti. Si è infatti autorevolmente rilevato che il legislatore «si è ispirato a criteri di opportunità servendosi del tempo come di una leva per influire sulla maggiore o minore rapidità dell'evoluzione del processo»¹. Da ciò la distinzione tra 'termini acceleratori', ad esempio i termini per proporre l'impugnazione, e termini dilatori (come il termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. o il termine per proporre l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati, ex art. 501 c.p.c.) e, nell'ambito dei termini acceleratori, quella tra (i) 'termini perentori',

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. I, Torino, 2018¹⁵, pp. 254-255.

ossia quelli la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto e che, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti², e (ii) 'termini ordinatori', ossia quelli la cui inosservanza non produce decadenza dal potere di compiere l'atto, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice³.

In tutti tali ambiti la rilevanza del tempo è determinata dal legislatore ed è sottratta all'autonomia delle parti⁴. Di recente, tuttavia, soprattutto nel contesto di una società globalizzata, il tempo pare aver mutato la sua fisionomia e la sua funzione: in particolare, quest'ultimo sembra essersi relativizzato e, più che rispondere ad esigenze di certezza, pare invece orientato all'efficienza del rapporto giuridico (sia esso sostanziale o processuale), nonché al suo riflesso economico.

Il tempo è dunque davvero denaro? In effetti la risposta parrebbe positiva, se si considera che le classifiche internazionali, a partire dall'indice *Doing business*, ritengono la durata dei processi un elemento essenziale di valutazione⁵.

Tale fenomeno interessa in particolare l'ambito dei contratti internazionali⁶, strumenti paradigmatici di una socie-

² Fatta salva, tuttavia, l'eventuale rimessione in termini, originariamente prevista all'art. 184-bis c.p.c. e ora, a seguito della riforma di cui alla Legge 69/2009, disciplinata dal secondo comma dell'art. 153 c.p.c.

³ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. loc. cit.*

⁴ Anche nei casi, comunque limitati, in cui viene riconosciuto un certo potere dispositivo alle parti, quest'ultimo è soggetto a limiti rigorosi: si pensi, ad esempio, a un termine di decadenza stabilito contrattualmente e a quanto previsto dall'art. 2965 c.c. che, come noto, ne prevede la nullità ove il termine pattuito renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

⁵ R. CAPONI, *Doing business come scopo della giustizia civile?*, in *Foro it.*, 2015, V, p. 10 ss. Sui report *Doing business* e sui loro riflessi rispetto al diritto si vedano anche le osservazioni critiche di A. GAMBARO, *Misurare il diritto?*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2012, p. 17 ss.

⁶ Sull'importanza del tempo nei contratti d'appalto internazionali: M. RUBINO-SAMMARTANO, *Time factor in variations in international construction contracts*, in *International business lawyer*, 1988, 16, p. 302 ss. La letteratura sui contratti internazionali è ampia. Tra le opere principali si segnalano: F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, Padova, 2007; F. BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, Padova, 2009; A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*,

LAURA MARIA FRANCIOSI, Il tempo nei contratti internazionali

L'articolo si sofferma sul ruolo del tempo nell'ambito dei contratti internazionali, prendendo in considerazione, in particolare, (i) l'Art. 39(1) CISG, che impone all'acquirente di denunciare i vizi dei beni venduti entro un termine 'ragionevole'; (ii) il ruolo della nuova *Expedited Procedure* adottata dalla Camera arbitrale internazionale della ICC, al pari di altre camere arbitrali internazionali e, infine, (iii) gli effetti della pandemia da Covid-19 e delle misure nazionali di prevenzione della sua diffusione su alcuni profili, di rilevanza temporale, dei contratti internazionali.

Parole chiave: tempo, contratti internazionali, ICC, CISG, COVID-19, ragionevolezza, *business days*, forza maggiore.

LAURA MARIA FRANCIOSI, The time in international contracts

The article deals with the role of time in international contracts, focusing in particular on (i) Article 39(1) CISG providing for the duty of the buyer to give notice of a lack of conformity of the goods within a 'reasonable time'; (ii) the new ICC Arbitral *Expedited Procedure*, and (iii) the effects of Covid-19 and the related governmental provisions aiming at preventing its dissemination on certain time-related aspects of international contracts.

Key words: time, International contracts, ICC; CISG, COVID-19, reasonableness, business days, force majeure.

Maria Mut Bosque

LA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LOS ACTOS DE CARÁCTER ISLAMOFÓBICO, ANTISEMITA Y ANTICRISTIANO EN EUROPA*

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Actos de naturaleza islamofóbica, antisemita y anticristiana en la Unión Europea. – 3. Respuesta institucional de la Unión Europea ante la intolerancia hacia los cristianos en Europa. – 4. Respuesta institucional de la Unión Europea ante la islamofobia en Europa. – 5. Respuesta institucional de la Unión Europea ante el antisemitismo en Europa. – 6. Cuadro resumen de la respuesta institucional de la Unión Europea ante la islamofobia, el antisemitismo y el anticristianismo en la unión europea. – 7. Conclusiones y recomendaciones.

1. Introducción

Este trabajo analiza la respuesta institucional de la Unión Europea (UE) ante los actos de intolerancia y odio que sufren las comunidades de musulmanes, cristianos y judíos actualmente en Europa. Con la finalidad de valorar dicha respuesta, se analizará tanto la normativa reguladora como las medidas de naturaleza diversa adoptadas por las instituciones comunitarias a la hora de combatir estas tres formas de intolerancia religiosa. Asimismo, serán objeto de atención las diferentes actividades de sensibilización y concienciación emprendidas o impulsadas por la UE, el establecimiento de un cargo institucional para liderar la lucha contra esta grave problemática de manera específica y los actos o declaraciones institucionales de condena o reprobación ante aquellos actos que atentan contra las personas de cualquiera de estas tres comunidades.

* Contributo sottoposto a valutazione.

A priori, los orígenes cristianos del proyecto de integración europeo nos podrían hacer pensar que la UE protege e incluso hace prevalecer el cristianismo sobre otras comunidades religiosas. Sin embargo, la realidad nos mostrará un panorama distinto. La UE se ha distanciado claramente del cristianismo, optando por delegar en los estados miembros la regulación de las creencias y prácticas religiosas y sus diversas expresiones constitucionales, como aspectos de la esfera interna de su soberanía y sobre los cuales, la UE cuenta con escaso margen competencial.

La complejidad de las sociedades en Occidente, acentuadas por los fenómenos migratorios de las últimas décadas, que han creado una notable falta de homogeneidad cultural y social, con el resultado de exaltar, en lugar de asimilar la diversidad¹, parece exigir una especial protección de determinados aspectos como el de la pluralidad religiosa, ante el aumento de las conductas motivadas por el odio hacia el diverso². Prueba de ello es que, en los últimos años, los delitos de odio por motivos religiosos se han incrementado de manera notable³.

A lo largo de este trabajo, mostraremos como los datos evidencian que los actos de discriminación y odio en Europa de carácter islamofóbico, antisemita y anticristiano continúan produciéndose y en algunos casos, comportan graves consecuencias, como la agresión e incluso el asesinato de personas.

Tradicionalmente, la reducida línea de actuación de la UE en lo que concierne a la religión puede calificarse de generalista, pues ha optado por un enfoque regulador de la libertad religiosa en sentido amplio. Sin embargo, en el último lustro, la diversidad religiosa se ha convertido en un hecho cada vez

¹ *La gobernanza de la diversidad religiosa. Personalidad y territorialidad en las sociedades multiculturales*, dir. F. PÉREZ-MADRID, M. GAS-AIXENDRI, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 432.

² P. REY-PENA, *La jurisprudencia reciente de Estrasburgo en materia de delitos de odio por motivos religiosos*, en *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2021, 3, pp. 75-91.

³ P. REY-PENA, M. GAS-AIXENDRI, *Erradicar el discurso de odio por motivos religiosos en el entorno digital*, en *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, eds. J.M.ª VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ, Editorial Comares, Granada, 2020, pp. 453-469.

MARIA MUT BOSQUE, La respuesta de las instituciones de la Unión Europea ante los actos de carácter islamofóbico, antisemita y anticristiano en Europa

Este trabajo analiza la respuesta institucional de la Unión Europea (UE) ante los actos de intolerancia y odio que sufren las comunidades de musulmanes, cristianos y judíos actualmente en Europa. Tiene como doble finalidad valorar la idoneidad y eficacia de dicha respuesta y si ésta se produce de manera similar en los tres tipos de intolerancia. Asimismo, se analiza tanto la normativa reguladora como las medidas de naturaleza diversa adoptadas por las instituciones comunitarias a la hora de combatir la islamofobia, antisemitismo y anticristianismo. Finalmente, se ofrecerán distintas recomendaciones, a la luz de otras organizaciones europeas, como el Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con el objeto de mejorar la respuesta comunitaria.

Palabras clave: intolerancia religiosa en Europa, respuesta institucional UE, islamofobia, antisemitismo, anticristianismo.

MARIA MUT BOSQUE, The institutional response of the European Union towards the islamophobic, antisemitic and anti-christian acts in Europe

This paper analyses the institutional response of the European Union (EU) to acts of intolerance and hatred suffered by the Muslim, Christian and Jewish communities currently in Europe. The aims of this paper is to assess the suitability and effectiveness of the EU response and if it is done in a similar way regarding the three religious types of intolerance. Likewise, this paper focuses on both the regulatory acts and the measures of a diverse nature adopted by the EU institutions in order to face Islamophobia, anti-Semitism and anti-Christianity. Finally, different recommendations will be offered in the light of other European organisations, such as the Council of Europe or the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in order to improve the response of the EU.

Key words: religious intolerance in Europe, EU institutional response, islamophobia, anti-Semitism, anti-Christianity.

Manuel Ganarin

ANNOTAZIONI SULLA POSSIBILE RIFORMA DEL *CODEX IURIS CANONICI* IN MERITO AI CANONI SUL DECANO, IL SOTTODECANO E L'ORDINE DEI CARDINALI VESCOVI DEL COLLEGIO CARDINALIZIO*

L'aggregazione dei Cardinali di Santa Romana Chiesa a tre distinti *ordines* – episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350 § 1) – rileva soprattutto in occasione della vacanza della Sede Apostolica conseguente alla morte o alla rinuncia ovvero, come auspica in prospettiva *de iure condendo* un gruppo di canonisti che ha divulgato *online* attraverso una piattaforma virtuale i risultati del lavoro¹, all'*inhabilitas* permanente del Romano Pontefice.

Dalla lettura della Costituzione Apostolica *Universi Domini Gregis* (in seguito: UDG), infatti, emerge come il legislatore tenga in considerazione l'ordine di precedenza esistente tra i porporati aggregati ai tre *ordines* cardinalizi affinché il porporato che precede tutti gli altri svolga talune funzioni nel corso della sede vacante. Secondo quanto risulta dall'*Annuario pontificio*, i primi due Cardinali per ordine di precedenza sono il Decano ed il Sottodecano (o Vice-decano) attualmente in carica, i quali appartengono all'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio, essendo stati insigniti del titolo di una chiesa subur-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sull'operato del gruppo di ricerca e sui contenuti dei progetti di legge riguardanti la sede romana *prorsus* impedita, da una parte, e lo *status* giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, dall'altro, si veda G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 14/2021, p. 1 ss. nonché il sito www.progettocanonicosederomana.com.

bicaria (il Decano invero cumula, *ratione muneris*, il titolo della diocesi di Ostia insieme a quello dell'altra chiesa che gli è già stato attribuito: can. 350 § 4). Seguono i restanti Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria e i Cardinali Patriarchi orientali assunti nell'ordine dei Vescovi, che mantengono il titolo della propria sede patriarcale (can. 350 § 3); infine, vi sono i Cardinali presbiteri e i Cardinali diaconi cui viene assegnato un titolo o una diaconia dell'Urbe (can. 350 § 2), ciascuno dei quali nel proprio *ordo* precede gli altri di regola secondo il criterio dell'anzianità di promozione al cardinalato². Così, la legislazione speciale sul Conclave prevede, per esempio, che il Decano o, nel caso in cui egli sia assente o legittimamente impedito, il Sottodecano o il primo Cardinale per ordine e anzianità, presieda le Congregazioni generali che precedono il Conclave e, se titolare del diritto di elettorato attivo in quanto non ancora ottuagenario, presieda anche l'assemblea degli elettori del Romano Pontefice (cfr. nn. 9 e 33 UDG).

La disposizione che esclude i Cardinali ottantenni dalle operazioni di voto – come noto introdotta nel 1970 da San Paolo VI³ – tuttavia non sembra integrarsi congruamente con il tradizionale assetto tripartito del Collegio cardinalizio per due ragioni principali.

In primo luogo, perché esclude dal Conclave il Cardinale Decano e/o il Sottodecano laddove abbiano raggiunto gli ottant'anni di età, vanificando la valenza funzionale di questi incarichi: tant'è che nell'*iter* di revisione del Codice piano-benedettino del 1917 si pose in risalto in due occasioni tale incongruenza, che avrebbe potuto risolversi o stabilendo la cessazione dell'ufficio di Decano e di Sottodecano al compimento

² Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2020*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 25*-30*.

³ Cfr. PAOLO VI, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae* "Ingravescentem aetatem" quibus Patrum Cardinalium aetas ad maioris momenti munera exercenda statuitur, 21 novembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), pp. 810-813 (cfr. artt. II.2 e VII). Si veda anche Id., *Constitutio apostolica* "Romano Pontifici eligendo" de Sede Apostolica Vacante deque electione Romani Pontificis, 1° ottobre 1975, *ivi*, LXVII (1975), pp. 609-645 (cfr. n. 33).

MANUEL GANARIN, Annotazioni sulla possibile riforma del *Codex Iuris Canonici* in merito ai canonici sul Decano, il Sottodecano e l'ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio

Il contributo formula la proposta di modificare due canoni del Codice di Diritto Canonico dedicati ai Cardinali di Santa Romana Chiesa al fine di codificare recenti riforme introdotte da Papa Francesco – in particolare con i *Rescripta ex audientia Ss.mi* del 26 giugno 2018 e del 1° maggio 2020 nonché con il *Motu Proprio* del 21 dicembre 2019 –, che avendo integrato la composizione dell'ordine dei Cardinali Vescovi e ridefinito la durata degli uffici di Decano e di Sottodecano (o Vicedecano) hanno inciso sull'assetto proprio di un'istituzione radicata nella storia della Chiesa, qual è il Collegio cardinalizio.

Parole chiave: Collegio cardinalizio, Decano, Sottodecano (o Vicedecano), ordine dei Cardinali Vescovi, Codice di Diritto Canonico.

MANUEL GANARIN, Notes on the possible reform of the *Codex Iuris Canonici* regarding the canons on the Dean, the assistant Dean and the order of Cardinal Bishops of the College of Cardinals

The contribution proposes to modify two canons of the Code of Canon Law dedicated to the Cardinals of the Holy Roman Church in order to codify recent reforms that were introduced by Pope Francis – in particular with the *Rescripta ex audientia Ss.mi* of 26 June 2018 and of the 1st May 2020 as well as with the *Motu Proprio* of 21 December 2019 –, which, by having integrated the composition of the order of Cardinal Bishops and redefined the duration of the offices of Dean and assistant Dean, affected the structure of a historical institution of the Church.

Key words: College of Cardinals, Dean, assistant Dean, order of Cardinal Bishops, Code of Canon Law.

Michele Grazia

IN SOMNIS PECCARE: LA REPRESSIONE DELL'ATTIVITÀ ONIRICA NEI LIBRI PENITENZIALI*

«Capsa plena vestibus si dimissa fuerit longo
tempore, putrefient in ea vestes: ita et cogitationes
nostrae si non fecerimus eas corporaliter».

Evagrio Pontico (345-399)¹

SOMMARIO: 1. Premessa: il sogno come oggetto di uno studio giusmedievistico. – 2. I Libri Penitenziali. – 3. La condanna dell'oniromanzia ed il can. 24 del Concilio di Ancyra. – 4. La colpevolezza per i sogni erotici. – 5. Le polluzioni notturne. – 5.1. Un peccato indiretto. – 5.2. L'intervento diabolico. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa: il sogno come oggetto di uno studio giusmedievistico*

Nella sua esperienza millenaria, il Medioevo è – forse ancor più dell'epoca contemporanea – il periodo storico che più di ogni altro ha parlato per immagini²: ne sono un esempio plastico i mosaici di San Vitale a Ravenna, le decorazioni sincretiche normanno-bizantine di Monreale, i bassorilievi della scuola di Wilielmo nei centri religiosi della pianura padana, le grandi vetrate del Duomo gotico di Augusta (tra le poche originali al mondo ad essere sopravvissute ai nostri giorni), le miniature del Libro di Kells e dei Vangeli di Lindisfarne. Per proporre ancora qualche esempio, il catalogo iconografico può continuare con ulte-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La citazione, in lingua latina (e non nel suo originale greco), è riportata da V. BEAUVAIS, *Speculum quadruplex, sive speculum maius*, IV *Speculum Historiale*, Douai, 1624, c. 617.

² J. LE GOFF, *L'immaginario medioevale*, Bari, 1988.

riori apparenze, quelle suscitate mentalmente dalla parola in tutte le sue manifestazioni: le narrazioni delle saghe del mondo celtico e germanico, i racconti da birreria di Geoffrey Chaucer, le visioni ultraterrene di Dante e quelle del suo predecessore Bonvesin da la Riva, le descrizioni degli illeciti peccaminosi rappresentate nei Libri Penitenziali ora con i tratti grossolani di Gildas ora con quelli involuti di Burcardo di Worms.

Poi vi sono altre immagini, a volte vivide a volte sfocate, che potrebbero essere ritenute *secondarie* perché private ma non sempre segrete e, in qualche maniera, non *documentali*: sono quelle intime dei sogni, quelle che furono oggetto degli scritti proto-cristiani e tardo-antichi di Macrobio³, Calcidio⁴, Tertullia-

³ (Ambrogio Teodosio) Macrobio, è stato il più importante studioso di sogni del mondo romano. Pagano, di origine nordafricana e funzionario della corte imperiale d'Occidente sotto Onorio (Proconsole d'Africa nel 410 e Prefetto del pretorio d'Italia, Africa e Illirico nel 430), è stato autore di un commentario al *Somnium Scipionis* di Cicerone (nel prosieguo, *breuiter, Comm.*) dove classificò i sogni per categorie (sul punto cfr. *infra* nt. 9). Per la fortuna, nell'epoca medioevale, di Macrobio come esperto di sogni, cfr. P. COURCELLE, *La postérité chrétienne du Songe de Scipion*, in *Revue des études latines*, 1958, 36, pp. 205-236; H. SILVESTRE, *Survie de Macrobe au Moyen Age*, in *Classica et medievalia*, 1963, 24, pp. 170-180; M. CRISTIANI, *Sogni privati e sogni pubblici: Macrobio e il platonismo politico*, in *Studi Storici*, 1986, 3, pp. 685-699.

⁴ Come noto, al filosofo romano neoplatonico, probabilmente cristiano, Calcidio si deve la prima traduzione parziale del dialogo Timeo di Platone dal greco in latino, forse commissionatagli da Osio, Vescovo di Cordova (257-357 d.C.) presente ai Concili di Nicea (325) e Sardica (344) dove assunse un ruolo decisivo nella difesa dell'ortodossia contro l'arianesimo. Secondo T. GREGORY, *Mundana sapientia. Forme di conoscenza nella cultura medioevale*, Roma, 1992, p. 350, Calcidio entrò in polemica con le teorie di Aristotele «per aver questi ricondotto tutti i sogni a origini organiche così da escludere, con la *divinatio*, la provvidenza», riconoscendo «a Platone il merito di aver sostenuto “non unam somniorum esse genituram” e aver visto che, oltre alle cause interne – alcune di natura sensibile, altre proprie dell'anima razionale – vi sono sogni che “divina providentia vel caelestium potestatum amore iuxta homines oboriuntur”». Il commentario al Timeo di Calcidio è opera di fondamentale importanza per la conoscenza di Platone in tutto il Medioevo: è stato veicolo di concezioni aristoteliche e platoniche reinterpretate in senso cristiano. Tutta la scuola di Chartres, in particolare Bernardo di Chartres e Guglielmo di Conches, e lo stesso Tommaso dipendono nella stessa formazione filosofica da Calcidio.

MICHELE GRAZIA, *In somnis peccare*: la repressione dell'attività onirica nei Libri Penitenziali

Ricorrendo a numerosi testi tratti dai Libri Penitenziali e mediante il confronto anche con altre fonti coeve, l'articolo cerca di ricostruire le motivazioni che spinsero gli autori dei Libri Penitenziali durante il Medioevo a sanzionare le pratiche oniromantiche e condannare fenomeni naturali ed involontari come i sogni erotici e le relative polluzioni notturne.

Parole chiave: penitenziali, sogni, polluzioni notturne, confessione, peccato.

MICHELE GRAZIA, *In somnis peccare*: the repression of dream activity in the Penitential Books

Using numerous texts taken from the Penitential Books and through comparison with other contemporary sources, the paper tries to reconstruct the reasons that led the authors of the Penitential Books during the Middle Age to sanction the oneiromancy practices and to condemn natural and involuntary phenomena such as erotic dreams and the relative nocturnal emissions.

Key words: penitentials, dreams, nocturnal emissions, confession, sin.